

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6187 del 07/11/2024
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "IKNORES di Ferrari Dott. Massimiliano" - San Polo d'Enza.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6427 del 05/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sette NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.6447/2024

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"IKNORES di Ferrari Dott. Massimiliano"** – San Polo d'Enza.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e i successivi atti di modifica dell'organizzazione Arpae;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"IKNORES di Ferrari Dott. Massimiliano"** avente sede legale in comune di **Reggio Emilia – Via Ungaretti n.14** - provincia di Reggio Emilia e stabilimento in comune di **San Polo d'Enza – Via Tugurio n.7** - provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di laboratorio di erboristeria, acquisita agli atti di ARPAE con PG/6454 del 13/01/2024 e successiva documentazione integrativa acquisita al protocollo PG/65205 del 09/04/2024, PG/106319 del 10/06/2024 e PG/163443 del 11/09/2024;

Preso atto pertanto che la domanda di AUA è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusivo delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della DGR 1053/03;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto che la domanda di autorizzazione, relativamente alla matrice scarichi idrici, è stata presentata per uno scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lett e) del D.lgs 152/2006 che si originano dal lavaggio delle attrezzature, delle superfici, delle vasche e dei componenti dei macchinari impiegati nella produzione di integratori alimentari e cosmetici, a cui si uniscono le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento produttivo e dai relativi spogliatoi nonché dalla civile abitazione a fianco dello stabilimento produttivo;

Precisato che, relativamente alle acque reflue industriali assimilate alle domestiche di cui sopra, la DGR 1053/2003 al capitolo 5 prevede che il rispetto dei valori limite fissati nella Tabella 1 deve intendersi posseduto prima di ogni trattamento depurativo e altresì indica che il provvedimento di autorizzazione allo scarico prevede *"l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di presentare, entro sei mesi dall'effettiva attivazione dello scarico e a pena di decadenza del provvedimento autorizzatorio, la documentazione sopra prevista per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte. Qualora dalla documentazione prodotta ovvero dai controlli effettuati emerga il non rispetto dei parametri/sostanze previsti alla Tab. 1, l'Ente competente provvede alla revoca dell'autorizzazione"*;

Tenuto conto che sono presenti due ulteriori punti di scarico denominati S2 e S3, rispettivamente per le acque meteoriche sul suolo mediante micro-irrigazione e per lo scarico di troppo pieno della vasca di raccolta delle acque meteoriche in corpo idrico superficiale, che non sono soggette ad autorizzazione;

Dato atto che è stata indetta da Arpae in data 17/04/2024, con lettera PG/70822, la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con atto PG/110583 del 17/06/2024, relativamente alla matrice emissioni in atmosfera e scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;
- parere di conformità urbanistica del Comune di San Polo d'Enza in data 22/04/2024 al PG/74251;
- nulla osta del Comune di San Polo d'Enza del 28/09/2024, acquisito al protocollo di Arpae in data 30/09/2024 al PG/174782, in qualità di autorità competente, ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, per lo scarico delle acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale;
- parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale del 17/10/2024, acquisito al protocollo di Arpae in data 18/10/2024 al PG/188164;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122";

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di assimilare le acque derivanti dal lavaggio delle attrezzature, delle superfici, delle vasche e dei componenti dei macchinari impiegati nella produzione di integratori alimentari e cosmetici alle acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 ed ai sensi del Capitolo 5 della DGR n.1053/2003, ferme restando le altre condizioni indicate al medesimo Capitolo 5;

2) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"IKNORES di Ferrari Dott. Massimiliano"** ubicato nel comune di **San Polo d'Enza – Via Tugurio n.7** - provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 ed ai sensi del capitolo 5 della DGR n.1053/2003, inclusivo delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 2 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 ed ai sensi del capitolo 5 della DGR n.1053/2003, inclusivo delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale;

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"IKNORES di Ferrari Dott. Massimiliano"** è autorizzata ad avviare nell'impianto ubicato in Comune di **San Polo d'Enza – Via Tugurio n.7** - Provincia di Reggio Emilia la nuova attività di laboratorio di erboristeria ed attivare le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – ESTRAZIONE AD ULTRASUONI E COSMETICA

EMISSIONE N.2 – MACINAZIONE, MISCELAZIONE POLVERI E INCAPSULAMENTO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **13 Gennaio 2025** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **20 Gennaio 2025**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ESTRAZIONE AD ULTRASUONI E COSMETICA	4600	8	8	----	----	
E2	MACINAZIONE, MISCELAZIONE POLVERI E INCAPSULAMENTO	1600	8	8	Materiale particellare	10	

1) Per il controllo del rispetto delle portate e del materiale particellare devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.2.

3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

4) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

5) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni

disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

6) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

7) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

8) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

9) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);

- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

10) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

11) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/6454 del 13/01/2024 e successiva documentazione

integrativa acquisita al protocollo PG/65205 del 09/04/2024, PG/106319 del 10/06/2024 e PG/163443 del 11/09/2024.

12) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 ed ai sensi del capitolo 5 della DGR n.1053/2003, inclusivo delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale.

L'attività svolta dalla Ditta consiste nella produzione e commercio di integratori alimentari (capsule, estratti idroalcolici, pastiglie, miscele in polvere e tisane) e di cosmetici (creme, gel, lozioni viso, detergenti liquidi, fanghi e maschere).

L'attività è organizzata in diversi reparti/laboratori all'interno di un unico stabile nel quale saranno presenti altresì un locale ufficio, gli spogliatoi, uno showroom, un magazzino, un ripostiglio e i servizi igienici.

Adiacente allo stabilimento produttivo è presente l'abitazione del proprietario della Ditta. Le acque reflue che si generano dall'attività domestica dell'abitazione civile confluiscono nel medesimo sistema di trattamento previsto per le acque reflue generate dall'attività produttiva.

La fase di lavaggio delle attrezzature (prevalentemente stoviglie tipo pentole, piatti e contenitori) e dei componenti rimovibili dei macchinari utilizzati, è eseguita a mano, nei lavandini posti in ogni laboratorio, attraverso l'ausilio di detergente per piatti di tipo domestico. Analogamente il lavaggio delle superfici e delle vasche dove avvengono le lavorazioni, avverrà a mano con l'ausilio di detergenti disinfettanti per superfici.

Il numero di addetti è pari a n.3 di cui n. 2 impegnati nel processo produttivo.

L'attività di lavorazione è prevista per 250 gg/anno.

Escludendo la quantità di acqua rientrante nella produzione degli integratori alimentari e dei cosmetici di 6 mc/anno, che non afferisce allo scarico, lo scarico risulta così suddiviso:

- per lavaggio attrezzature e superfici 260 l/giorno pari a 65 mc/anno. Si assume cautelativamente un carico inquinante di 2/3 Abitanti Equivalenti (AE);
- per servizi igienici e spogliatoi, che si dichiarano a servizio di massimo 3 addetti, è previsto un carico inquinante di 1,5 AE pari ad un massimo di 75 mc/anno ;
- l'abitazione genera acque reflue domestiche per un totale di massimo carico inquinante di 6 AE pari ad un massimo di 438 mc/anno.

Il carico totale stimato massimo è di 9,5/10 AE dal quale si ricava uno scarico massimo di circa 578 mc/anno.

L'impianto di depurazione, con potenzialità massima di trattamento di 10 AE è costituito da :

- degrassatore tricamerale da 5 AE a servizio del laboratorio;
- degrassatore tricamerale da 5 AE a servizio dell'abitazione;
- fossa imhoff da 10 AE;
- letto di fitodepurazione a flusso sub-superficiale orizzontale da 50 mq - 5x10m da 10 AE;
- vasca volano da 90 mc utilizzata per il ricircolo dei reflui in fitodepurazione. Le acque subiscono uno o più cicli i cui tempi di ritenzione varieranno stagionalmente. I livelli idraulici della vasca volano subiranno fluttuazioni stagionali e saranno regolati mediante apposito sistema di gestione automatizzato in grado di rilevare, oltre ai livelli idrici della vasca volano, il contenuto idrico del suolo.
- sistema di trattamento terziario costituito da :
 - "biolago A – stagno di sedimentazione" con invaso di 16,9 mc e cascatella di ossigenazione.
 - "biolago B – stagno di finissaggio con macrofite" con invaso da 46,2 mc;

trattasi di ecosistemi filtro costituiti da zona umida seminaturale con vegetazione propria delle aree umide naturali della Pianura Padana. Le acque di supero per gravità saranno inviate alla vasca volano

- scarico proveniente dal biolago A dotato di troppo pieno che scarica in acque superficiali.

Il corpo idrico recettore è il Canale di Bibbiano, un canale promiscuo con prevalente funzione irrigua, di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

Nel sito sono presenti due ulteriori punti di scarico denominati S2 e S3. Le acque meteoriche dei pluviali della copertura sono recapitate sul suolo mediante micro-irrigazione nel punto definito S2. Le acque sono stoccate in una vasca di raccolta e di volanizzazione per essere poi utilizzate per la micro-irrigazione dell'area verde pertinenziale e di un campo ad uso agricolo per la coltivazione di erbe officinali.

Nel punto di scarico S3, in corpo idrico superficiale Canale di Bibbiano, sono invece recapitate le acque di troppo pieno della vasca di raccolta delle acque meteoriche.

Per l'attività produttiva la fonte di approvvigionamento è l'acquedotto mentre per la civile abitazione è il pozzo.

La planimetria di riferimento è la Tavola 4 datata giugno 2024 e acquisita al protocollo n.106319 del 10/06/2024.

Prescrizioni:

1. La Ditta deve trasmettere comunicazione, al Comune di San Polo d'Enza e ad ARPAE, della data di attivazione dello scarico S1 delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale.
2. I reflui, al punto individuato per il controllo delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, posto a monte idraulica di qualunque trattamento depurativo, dovranno rispettare i limiti della Tabella 1, Capitolo 5 della DGR 1053 del 09/06/2003.
3. La Ditta, entro 6 mesi dall'attivazione dello scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, dovrà trasmettere al Comune di San Polo d'Enza e ad ARPAE, un certificato analitico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche che dimostri il rispetto, al pozzetto situato a monte dell'impianto di trattamento e individuato per il controllo dei limiti di cui al punto 2, di quanto previsto alla Tabella 1, Capitolo 5 della DGR 1053 del 09/06/2003.
4. Il campionamento e il relativo Rapporto di Prova di cui al punto 3 dovrà fornire anche il carico inquinante giornaliero del refluo in BOD5 per la verifica del rispetto del carico inquinante (coerente con la capacità depurativa dell'impianto) attribuito di max 2/3 AE.
5. Qualora il refluo non rispetti le condizioni ai sopra elencati punti 3 e 4 dovrà essere presentata istanza di modifica dell'AUA per scarico di acque reflue industriali, valutando altresì l'opportunità di adeguamento del sistema di trattamento dei reflui.
6. Gli esiti dei campionamenti svolti dovranno essere inviati ad Arpae e inoltre dovranno essere tenuti in azienda a disposizione dell'Autorità di controllo.
7. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 lettera e) del D.Lgs. 152/06 e Capitolo 5 della DGR 1053/2003, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per la riclassificazione degli scarichi e loro autorizzazione.
8. Nella realizzazione dell'impianto di trattamento, dovranno essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.

9. Deve essere mantenuta la separazione delle acque reflue dalle acque meteoriche, che non devono essere immesse nel sistema di depurazione.
10. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
11. Allo scarico in corpo idrico superficiale, deve essere realizzato un pozzetto di prelievo e ispezione, assunto per il controllo dello scarico, che deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
12. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
13. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo all'impianto di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità dell'impianto e al loro utilizzo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità .
14. Degli interventi di cui al punto 13 dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la relativa documentazione.
15. I rifiuti derivanti dall'impianto di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa e se ne dovrà conservare la relativa documentazione presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
16. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o all'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per tutto il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità; a tale scopo dovrà essere installato a valle dello stesso idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
17. Dovrà essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla Valutazione previsionale dell'Impatto Acustico Ambientale allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che:

- i livelli di rumorosità in previsione, presso i recettori maggiormente esposti alla rumorosità indotta dall'attività in esame, risultano inferiori ai limiti associati alle classificazioni acustiche di pertinenza, sia per il periodo diurno che per quello notturno;
- dall'analisi dei risultati ottenuti nell'indagine, risultano livelli, in previsione, tali da non violare il criterio differenziale che si applica all'interno degli ambienti abitativi e degli uffici di 5 dB durante il periodo diurno e di 3 dB durante quello notturno.

Pertanto, fermo restando le condizioni progettuali e operative presentate, l'attività in oggetto è conforme, in previsione, alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.